

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 39/2021

Oggetto: PARERE SULL' IPOTESI DI ACCORDO PER LA QUANTIFICAZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO FUNZIONI LOCALI

Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno duemilaventuno, la sottoscritta Dott.ssa Rachele Capristo - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2020 del 02 marzo 2020 per il triennio decorrente dal 02 marzo 2020 al 01 marzo 2023, esprime il proprio parere (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa dell'esercizio finanziario 2021 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.).

Visto l'art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 il quale dispone che: “[...] *Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. [...]*”.

Visto l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i il quale dispone che: “[...] *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo [...]*”.

Premesso che in data 19.11.2021 tra la delegazione di parte pubblica del Comune di Trezzo sull'Adda e le organizzazioni e rappresentanze sindacali sono stati sottoscritti:

- l'ipotesi di accordo per la quantificazione ed utilizzo delle risorse decentrate anno 2021 personale dipendente comparto Funzioni Locali;
- la preintesa dell'accordo per la previdenza complementare della Polizia Locale per l'anno 2021

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle

norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Viste la relazione illustrativa sottoscritta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, datate 24.11.2021, prot. n. 22804/21 e 24.11.2021, prot. n. 22806/21.

Vista la relazione tecnico-finanziaria sottoscritta dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, datata 24.11.2021, prot. n. 22805/21 e 24.11.2021, prot. n. 22808/21.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Pertanto, considerato che:

- L'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- L'onere scaturente dalla contrattazione decentrata integrativa per la disciplina del salario accessorio annualità 2021 risulta essere garantito dagli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Il Revisore Unico dei Conti, per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'esercizio finanziario 2021 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 ed art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Milano, 30 Novembre 2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Rachele Capristo

